

LA FORMA DELL'IMPUTAZIONE E LA SOSTANZA DEL PROCESSO*

Fausto Giunta



SOMMARIO 1. Fatto e diritto nella formulazione dell'accusa. — 2. I vantaggi del capo di imputazione legalistico. — 3. La precisione dell'addebito come garanzia compensativa. — 4. I vizi del capo di imputazione. — 5. L'imputazione a titolo di colpa. — 6. Chiusa.

1. Fatto e diritto nella formulazione dell'accusa

Con la formulazione del capo di imputazione il procedimento penale evolve nel processo. Prima di allora le indagini hanno riguardato fatti. Nel capo di imputazione la loro sintetica descrizione confluisce nella cornice della corrispondente fattispecie incriminatrice. Il risultato è quello di un vero e proprio progetto di condanna costruito dalla pubblica accusa; ben di più che una prima inquadratura del processo. Seppure in termini di ipotesi, l'addebito è narrato mettendo in collegamento tra loro la prospettiva processuale, che guarda al reato come accadimento storico da provare, e il piano del diritto penale sostanziale, che si occupa di qualificazioni (produttive, se fondate, di conseguenze punitive).

Per l'impostazione tradizionale, ispirata al primato del principio di legalità, il raggio di azione del processo non può eccedere quello del diritto sostanziale. In altre parole: la qualificazione del fatto di reato deve essere plausibile. Ciò significa che, se la fattispecie incriminatrice è di nuovo conio legislativo (o, come pure accade, esiste da tempo ma è poco o punto applicata), essa non può applicarsi oltre il perimetro del suo tenore testuale. Quando la figura di reato contestata ha un vissuto interpretativo, il formante dottrinale e giurisprudenziale, specie se univoco, funge da ulteriore parametro restrittivo.

Questa chiave di lettura presenta indubbi vantaggi sul piano del complessivo rafforzamento garantistico, perché estende al giusto processo il linguaggio del diritto sostanziale, riaffermando ad un tempo il ruolo servente del primo e quello fondativo

* Il presente scritto, che trae spunto dalla relazione svolta il 3 luglio 2020 alla Scuola Superiore della Magistratura, è destinato agli Studi in onore del professor Antonio Fiorella.

del secondo. Ne esce fortemente ridimensionata la creatività del pubblico ministero, che non potrà sconfinare in imputazioni inedite o stravaganti. Al contempo, ne guadagna l'attività cognitiva del giudice per l'udienza preliminare, che disporrà di parametri più sicuri per valutare la sostenibilità (anche giuridica) dell'accusa. Un capo di imputazione per così dire legalistico dà attuazione alla pretesa punitiva nel pieno rispetto della funzione contenitiva propria della tipicità penale, ancorando saldamente l'attività accusatoria del pubblico ministero alla cultura della giurisdizione.

Ma vi è anche un altro modo di vedere le cose. Da questa diversa angolazione, la funzione regolativa del diritto penale sostanziale non preesiste al processo, ma assume consistenza all'esito della sua celebrazione. Il capo di imputazione diventa allora un progetto di sentenza "aperto", sottratto a un preliminare e rigoroso vaglio di legalità. In esso non abitano solo tipicità nitide, ma possono agitarsi interpretazioni del tutto "innovative" e scarsamente prevedibili. Per l'instaurazione del rapporto processuale sarebbero sufficienti, dunque, anche ipotesi di reato sperimentali; l'importante è che l'addebito soddisfi quei requisiti funzionali alla difesa in fatto, ossia la sufficiente compiutezza narrativa, secondo le indicazioni dell'415-*bis* c.p.p. (che parla di sommaria enunciazione del fatto per cui si procede) o, meglio, l'esposizione dell'addebito in modo chiaro e preciso, in base al tenore dell'art. 417 c.p.p. Le eventuali carenze della qualificazione giuridica non integrerebbero di per sé un vizio del capo di imputazione, essendo il giudizio in punto di diritto compito precipuo della sentenza. In breve: la legalità costituirebbe un vincolo progressivo: minimo all'inizio del processo e massimo solo alla fine del suo percorso, ossia nel giudizio di legittimità.

2. I vantaggi del capo di imputazione legalistico

Quest'ultima impostazione risulta assai meno soddisfacente per l'imputato. La prima, per converso, presenta indubbi vantaggi anche dal punto di vista magistratuale. Essa, infatti, consente una più essenziale descrizione dell'addebito. A volte i capi di imputazione sono lunghi e farraginosi perché l'esposizione in fatto non riesce a giovare della funzione ordinatoria propria di una corretta visione dalla fattispecie incriminatrice. Da qui la ricerca e l'esaltazione di un disvalore che non è quello del fatto tipico. I conti non tornano, ma le righe si sommano. La qual cosa non meraviglia perché il disvalore dell'addebito penale non sta solo nel fatto o solo nella sua qualificazione, ma nella loro perfetta sovrapposizione. Il primo, comprensivo della personalità

dell'imputato, non deve prendere il sopravvento sulla seconda, che guida nella selezione dei tratti salienti della narrazione. Questo spiega perché la determinatezza del capo di imputazione sia indispensabile, ma non sufficiente a compensare i vizi strutturali di natura sostanziale, tra cui l'indeterminatezza del tipo contestato.

A ciò si aggiunga che un buon capo di imputazione consente la semplificazione delle liste testimoniali. Il giudice avrà un criterio non arbitrario in base al quale potare, se del caso, gli eccessi delle difese, del tutto comprensibili quando non si capisce bene da cosa ci si deve difendere.

Non solo: un capo di imputazione chiaro e preciso agevola il governo dell'istruttoria dibattimentale. Come noto, il giudice non conosce anticipatamente gli atti di accusa. Lo si vuole giustamente vergine, ma gli si affida il compito di dirigere un'istruttoria volta a ricostruire i fatti che non conosce. I suoi strumenti di orientamento sono per l'appunto il capo di imputazione e il capitolato delle prove richieste dalle parti. Più è geometrico l'impianto accusatorio, meglio il giudice potrà valutare i mezzi di prova che è necessario ammettere, a fronte di quelli che risultano *ictu oculi* superflui o addirittura eccentrici.

In ogni caso una corretta formulazione dell'accusa ne consente il controllo. I processi immeritevoli di essere celebrati non devono nemmeno avere inizio, con conseguente risparmio di energie, meritevoli di miglior causa.

3. La precisione dell'addebito come garanzia compensativa

Difendere è più difficile che accusare, non fosse altro perché l'accusa ha campo libero nell'impostare la contesa. Negli sport e nei giochi in genere il diritto alla prima mossa è considerato vantaggioso in sé. La difesa agisce, invece, di rimessa. Da qui regole compensative a favore di chi subisce l'altrui iniziativa antagonista.

Nel processo penale, all'esercizio dell'azione corrisponde, come equivalente garantistico, la leale e adeguata formulazione dell'addebito. Si tratta di un diritto dell'accusato. Per converso, le degenerazioni del capo di imputazione possono integrare forme di abuso del processo, finanche deontologicamente rilevanti, se funzionali al gratuito discredito dell'imputato¹.

¹ Sia consentito il rinvio a F. GIUNTA, *La deontologia del penalista: spunti (personali) per una riflessione (di gruppo)*, in *disCrimen*, 1.3.2019, p. 4 s.

Quando il capo di imputazione rimane labile all'esito dell'udienza preliminare, ciò non dipende però solo dall'intraprendenza del pubblico ministero. Decisiva è l'arrendevolezza del giudice per l'udienza preliminare, che abdica alla funzione che gli è stata affidata (quando non si tratta ovviamente di processi a citazione diretta). Se il filtro non filtra, ci si deve interrogare sulla sua utilità.

4. I vizi del capo di imputazione

Una riflessione sullo stato dell'arte di imputare richiederebbe, per non risultare astratta, un confronto con la casistica. Quest'ultima, tuttavia, è difficile da rilevare, perché le storture del capo di imputazione, quando superano indenni l'udienza preliminare, non danno luogo a motivazione e conseguentemente a giurisprudenza. È nota invece la larghezza di giudizio con cui la Cassazione, finché è stata competente, annullava le sentenze di non luogo a procedere, imputando al giudice per l'udienza preliminare di avere ecceduto nella sua funzione di controllo, sconfinando nella valutazione del merito. Vedremo, adesso, se l'orientamento delle Corti di appello, divenute competenti, sarà meno censorio.

Più che dalla giurisprudenza, dunque, la casistica può desumersi da conoscenze prasseologiche inevitabilmente disomogenee e approssimative.

Ciò chiarito, non ci si diffonderà sui capi di imputazione affetti da vizi di qualificazione sostanziale. Sarebbe come proporre un ripasso del diritto penale speciale. Non che manchi la materia. Talvolta la fantasia accusatoria attacca briga con le basi grammaticali del diritto penale. Si tratta di storture del sistema che discendono dalla crisi della legalità. Il capo di imputazione non è la causa, ma il riflesso di un più generale atteggiamento culturale di ispirazione antiformalistica, che spiega la scarsa propensione della giurisdizione a svolgere, sin dalla fase genetica del processo, un controllo sulla congruenza giuridica dell'accusa.

Non meno rilevanti sono alcune carenze solo apparentemente estrinseche, che possono affliggere il capo di imputazione, come la laconicità narrativa che sfocia nella genericità o, all'opposto, nella contraddittorietà che genera indeterminatezza. Certamente la descrizione accusatoria del fatto deve essere essenziale, ma ciò non deve avvenire a discapito della sua corretta individuazione. Il volto dell'addebito deve essere ritratto nei suoi fondamentali tratti somatici, ragion per cui il rinvio alle ulteriori informazioni contenute negli atti di indagine non vale a compensare deficit narrativi,

ma può ammettersi solo in funzione integrativa e complementare. L'imputato ha diritto di conoscere direttamente dal pubblico ministero l'accusa che gli viene mossa; egli non ha l'onere di ricercarla nel fascicolo del pubblico ministero.

E ancora: in alcuni settori, tra i quali spicca il diritto penale dell'economia, la formulazione dell'accusa è debitrice di concetti tecnici espressi con un linguaggio gergale ricco di termini inglesi. C'è il rischio che la scelta di esprimere il significante in lingua straniera, lontano dall'esaurirsi in un'innocente conformazione a usi terminologici consolidati, finisca per trasformare il significato del concetto. Imputare per esempio il furto del *know how* di una impresa (inteso come sinonimo di progetti, idee e via discorrendo) equivale a spiritualizzare l'oggetto materiale della fattispecie di cui all'art. 624 c.p. Approdo, questo, che, seppure avallato da una recentissima e solitaria pronuncia, contrasta con storia interpretativa della fattispecie incriminatrice².

Per non dire del capo di imputazione alternativo, quando la divaricazione narrativa non si esaurisce in una semplice variabile di tempo o di luogo, ma investe le modalità della condotta fino a risolversi nella contestazione di fatti in realtà diversi.

E si potrebbe continuare con il ricorso a espedienti linguistici mirati all'eccessiva "semplificazione probatoria" dell'addebito: è il caso, a quest'ultimo proposito, della figura del concorso morale con un soggetto ignoto, quale unico autore materiale del reato, quando rimane sconosciuta non solo l'identità di detto concorrente, ma anche la sua condotta sotto il profilo sia delle modalità, sia delle coordinate spazio-temporali³.

5. L'imputazione a titolo di colpa

Se c'è un settore dove il diritto penale sostanziale non aiuta nella redazione del capo di imputazione, esso è costituito dal delitto colposo. L'opacità strutturale della colpa non può produrre certo trasparenza processuale.

² V. di recente Cass. pen., Sez. II, 10 aprile 2020, n. 11959, che, dissentendo da dottrina e giurisprudenza, afferma il carattere di cosa mobile del file (sebbene unicamente qualora esso sia acquisito e contestualmente distrutto nel supporto del legittimo possessore). Per un commento critico, v. N. Pisani, *La nozione di "cosa mobile" agli effetti penali e i files informatici: il significato letterale come argine all'applicazione analogica delle norme penali*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 651 s.

³ Per attingere all'esperienza professionale dello scrivente, cfr. avviso ex art. 415-bis c.p.p., Procura della Repubblica di Trento, proc. pen., 564/2010 R.G.N.R. All'unico imputato veniva addebitato l'utilizzo di una scrittura privata falsa, con la quale avrebbe realizzato un tentativo di truffa richiedendo il pagamento di una prestazione di servizi mai concordata; scrittura privata falsificata dal concorrente materiale rimasto ignoto e della cui condotta illecita non è dato sapere null'altro.

In questi casi il minimo etico, al di sotto del quale l'accusa non può scendere, è l'indicazione della cautela che si assume violata. Requisito, questo, riconosciuto dalla prassi, ma la cui portata garantistica è nullificata dal contestuale addebito della colpa generica c.d. residuale, come tale per definizione indeterminata (*nomina sunt consequentia rerum*) e indicata tautologicamente come negligenza, imprudenza o imperizia, nel pieno rispetto dell'art. 43 c.p. ma in dispregio di talune categorie garantistiche, quali la tipicità e la colpevolezza.

Partendo da queste premesse non meraviglia certo che, in materia di colpa, molto raramente c'è corrispondenza tra la negligenza contestata e quella riconosciuta in sentenza. L'accusa è perennemente fluida e fluttuante. Difendere non diventa difficile, è semplicemente impossibile.

6. Chiusa

Il capo di imputazione segna un punto di equilibrio cruciale tra funzioni penali sostanziali e processuali, la cui corretta individuazione non dipende solamente da parametri formali.

Certamente la fattispecie contestata deve specchiarsi fedelmente nel capo di imputazione, in modo da eguagliarne l'auspicato standard di determinatezza in punto di diritto e di precisione nella narrazione del fatto storico.

Ne consegue che il capo di imputazione risente del livello di garanzia offerto dal diritto sostanziale.

Ma la garanzia formale della legalità non basta. Ad essa deve aggiungersi l'etica del buon accusatore, che rifiuta la logica di risultato scissa dal rispetto delle regole. L'accusa deve garantire la difendibilità. Solo a questa condizione il processo può dirsi "giusto" sin dai blocchi di partenza.